


Publicato il 05/02/2018

N.00124 /2018 REG.PROV.COLL.  
N. 01091/2012 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2012, proposto da:

Adriana Lupu, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Donelli, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Trombini in Bologna, via Barberia, 30;

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Bologna, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;

*per l'annullamento*

del provvedimento cat.a11 ant.mps n.199 div.rit.emesso dal questore della provincia di Ravenna in data 28.08.2012, notificato il 24.09.2012, con cui era ordinato ai sensi degli artt.1 e 2 del d.l.vo 159/2011 alla ricorrente il divieto dal fare ritorno nei comuni di Ravenna e Cervia per un periodo di anni 3 in quanto ritenuta persona ascrivibile al novero della categoria di soggetti elencati all'art.1 dl.vo 159/2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2017 il dott. Giancarlo Mozzarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

-Rilevato che il ricorso è –ad avviso del Collegio- manifestamente infondato in quanto:

- a) l'atto impugnato attesta che l'attuale ricorrente – all'atto della individuazione nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio “è stata rintracciata in inequivocabile abbigliamento e atteggiamento di attesa di occasionali fruitori di prestazioni sessuali a pagamento, da consumarsi pressoché in loco “e che” l'esercizio della prostituzione da parte della suddetta si svolge in luoghi pubblici, con offerta incondizionata a chiunque (..) e che la stessa è solita ad appartarsi con i clienti occasionali in fondi contigui al luogo dell'esercizio del meretricio”;
- b) l'attestazione del fatto dianzi indicato è pienamente probante sino a querela di falso, trattandosi di atto pubblico avente fede privilegiata;
- c) l'esercizio della prostituzione su strada in attesa di occasionali clienti – pur non costituendo un'attività di per sé criminale, sulla base della normativa attualmente vigente - è comunque necessariamente connessa a condotte che ipoteticamente configurano il reato continuato di atti osceni in luogo pubblico (nelle successive, ordinarie sequenze in cui tale attività si svolge) ed è ormai ordinariamente acquisito come esso sia oggi generalmente gestito da gruppi della criminalità organizzata o comunque da ambienti ad essa contigui per modo che risultano pienamente condivisibili e congrue le considerazioni di fatto e di legittimità delineate nella relazione in atti della Questura di Ravenna;
- d) l'omissione della comunicazione di cui agli artt.7 ed 8 L.241/1990 risulta pienamente giustificata dall'oggettiva urgenza di provvedere in relazione alle

circostanze di tempo e di luogo ed alla conseguente necessità di contrastare con immediatezza la situazione di vergognoso degrado esistente nell'area in oggetto quale è delineata nell'atto impugnato;

-Rilevato, infine, che gli onorari di giudizio seguono –come di norma la soccombenza;

'P.Q.M.'

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda),

a) Rigetta il ricorso, in quanto manifestamente infondato;

b) Condanna la ricorrente al pagamento degli onorari di giudizio a favore dell'Amministrazione resistente che liquida in Euro duemila/00, fermo restando la liquidazione già disposta in sede cautelare;

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente, Estensore

Maria Ada Russo, Consigliere

Giuseppe La Greca, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Giancarlo Mozzarelli**

**IL SEGRETARIO**